

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2022

329/2022/R/EEL

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO ALLE UTENZE CONNESSE AI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI IN OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4346/2021, N. 4347/2021 E N. 4348/2021. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 323/2021/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1212^a riunione del 12 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2021;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: d.P.R. 235/77);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2013, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 536/2020/C/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2021, 323/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 323/2021/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2022, 27/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 27/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 121/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 121/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 maggio 2022, 198/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 198/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2022, 236/2022/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 aprile 2022, 156/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 156/2022/R/eel), e le relative osservazioni pervenute;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 288/2022/R/eel;
- il comunicato dell’Autorità del 3 maggio 2022 pubblicato nel sito internet della medesima Autorità (di seguito: comunicato del 3 maggio 2022);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), Sezione Seconda, del 23 novembre 2020, n. 2234, n. 2235 e n. 2236 (di seguito: sentenze del TAR Lombardia del 23 novembre 2020);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 7 giugno 2021, n. 4346, n. 4347 e n. 4348 (di seguito: sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021);
- la lettera del 17 marzo 2022, prot. Autorità 11742 del 18 marzo 2022, trasmessa da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) alla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito: lettera del 17 marzo 2022);
- la lettera del 6 luglio 2022, prot. Autorità 29578 del 6 luglio 2022, trasmessa dalla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità a Terna (di seguito: lettera del 6 luglio 2022);
- la lettera del 12 luglio 2022, prot. Autorità 30443 del 12 luglio 2022, trasmessa da Terna alla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito: lettera del 12 luglio 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, ha definito la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita di energia elettrica nel caso di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC);
- un SDC è un sistema il cui gestore ha l’obbligo di connessione, alla propria rete elettrica, dei soli terzi connettabili. La rete elettrica presente in un SDC distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, a eccezione di alcuni casi limitati (previsti dalla direttiva 2009/72/CE, e riprodotti nell’articolo 6, comma 6.1, del TISDC), non rifornisce clienti finali civili. Tale sistema è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del medesimo sistema sono integrati, oppure dal fatto che il sistema distribuisce energia

elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema stesso o alle loro imprese correlate;

- i SDC sono sistemi di distribuzione nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna, gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: RTN), e diversi dalle imprese distributrici gestori delle reti di distribuzione, titolari di una concessione per l'erogazione, rispettivamente, del servizio di trasmissione e di distribuzione ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 79/99 (ovvero dell'articolo 1-ter del d.P.R. 235/77);
- ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, l'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le Reti Interne di Utenza (di seguito: RIU) e gli Altri SDC (di seguito: ASDC);
- i SDC non sono necessariamente caratterizzati dalla presenza di unità di produzione, né vengono necessariamente eserciti al fine di operare forme di autoconsumo o di auto-bilanciamento;
- per quanto rileva ai fini della presente deliberazione, il TISDC, all'articolo 22, disciplinando le disposizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di utenze dei SDC, prevede:
 - al comma 22.1, che si applica la regolazione vigente per gli utenti della rete con obbligo di connessione di terzi, in relazione all'energia elettrica immessa e prelevata da ciascuna utenza attraverso il punto di connessione alla rete dei SDC. Tale disposizione è conforme all'articolo 33, comma 2, della legge 99/09 che prevede che Terna eroghi il servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e consumo connesse ai SDC;
 - al comma 22.2, che all'energia elettrica immessa e prelevata dalle utenze dei SDC nei rispettivi punti di connessione alla rete dei SDC si applicano i coefficienti di perdita convenzionali, previsti dall'articolo 76, comma 76.1, lettere a) e b), del TIS, in relazione al livello di tensione del punto di connessione dell'utenza dei SDC.

CONSIDERATO CHE:

- con le sentenze del TAR Lombardia del 23 novembre 2020, il Giudice Amministrativo aveva annullato l'articolo 22 del TISDC, in seguito a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cui aveva rimesso la questione in via pregiudiziale, e che, con la sentenza 28 novembre 2018 (relativa alle cause riunite C-262/17, C-263/17 e C-273/17), sul punto aveva così disposto: *“L'articolo 15, paragrafo 7, e l'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che, in assenza di una giustificazione obiettiva, essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull'energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non*

si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso”;

- l’Autorità ha proposto appello avverso alle sentenze del TAR Lombardia del 23 novembre 2020; gli appelli sono stati respinti con le sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno;
- a quest’ultimo riguardo, in particolare, il Consiglio di Stato ha così deciso:
 - *“Gli utenti dei sistemi in esame sono allacciati alla rete pubblica e possono ricorrere come qualsiasi altro utente di tale rete, al servizio di dispacciamento; tuttavia, a differenza degli altri utenti della rete pubblica, gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso, consumando essenzialmente l’energia elettrica prodotta internamente da tale sistema, fanno ricorso alla rete pubblica solo nella misura residua, quando la produzione del sistema di distribuzione chiuso non è sufficiente a soddisfare i fabbisogni dei suoi utenti, in particolare nel caso di un aumento immediato e imprevisto della domanda interna al sistema o di un’interruzione delle unità di produzione allacciate a quest’ultimo a causa di una manutenzione o di un malfunzionamento”;*
 - *“Quindi, gli utenti del sistema di distribuzione chiuso non si trovano in una situazione identica a quella degli altri utenti della rete pubblica e il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica risulta dover sopportare costi limitati rispetto agli utenti di un sistema di distribuzione chiuso, dato che questi ultimi ricorrono a detto servizio solo in maniera residua, anche se spetta al giudice del rinvio verificare tali circostanze”;*
 - *“Qualora si verifichi una tale circostanza, una normativa nazionale che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo degli oneri dovuti dagli altri utenti della rete pubblica può essere qualificata, in assenza di una giustificazione oggettiva, come discriminatoria. Infatti, tale metodo: può non presentare un collegamento sufficiente con i costi del servizio di dispacciamento; non essere idoneo neanche a incentivare gli utenti a bilanciare la loro produzione e il loro consumo di energia elettrica al fine di limitare il più possibile il ricorso a tale servizio, in quanto l’importo degli oneri per il servizio di dispacciamento dovuti dagli utenti dei sistemi di distribuzione chiusi non presenta un nesso con il volume di energia elettrica scambiata con la rete pubblica”;*
 - *“nella fattispecie in esame è mancato lo sforzo istruttorio e motivazionale imposto dalle indicazioni fornite dal Giudice europeo il quale, nel ricostruire l’ordinamento settoriale europeo e nel criticare in parte qua quello interno, ha chiarito l’impossibilità di una automatica equiparazione, quale quella posta a fondamento degli atti qui impugnati. In tale contesto, spetta alle autorità di settore, e non può quindi essere imputato al Giudice di prime cure, il mancato approfondimento a valle circa gli effettivi criteri di individuazione della compartecipazione, in termini proporzionali ed adeguati all’effettivo utilizzo”;*

- *“Orbene, se per un verso dagli atti impugnati emerge la predetta automatica equiparazione, di per sé discriminatoria, per un altro verso nel caso di specie è mancato il necessario approfondimento istruttorio e motivazionale, sia in merito alla peculiarità dei sistemi in contestazione, sia in ordine ai conseguenti criteri valutativi, necessari al fine di differenziare le modalità di calcolo e la rilevata discriminazione”;*
- *“Sul versante tecnico, in relazione alle modalità del sindacato giurisdizionale, quest’ultimo è volto a verificare se l’Autorità abbia violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione dei poteri, sostituire le valutazioni, anche opinabili, dell’amministrazione con quelle giudiziali. In particolare, è ammessa una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettuale e volitivo seguito dall’amministrazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5559)”;*
- *“Pertanto, nel caso di specie spetta prioritariamente all’Autorità regolatoria del settore la verifica delle difformità riscontrate all’esito della statuizione del Giudice europeo, con conseguente rideterminazione coerente alle predette indicazioni”;*
- è rimesso, pertanto, alla sfera di competenza tecnico-discrezionale dell’Autorità, l’accertamento istruttorio in merito alle peculiarità dei SDC e al grado di compartecipazione agli oneri del servizio di dispacciamento a essi erogato.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 323/2021/R/eel, ha avviato un procedimento di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 4346/2021, n. 4347/2021 e n. 4348/2021, al fine di svolgere l’accertamento istruttorio richiesto e ripartire gli oneri relativi al servizio di dispacciamento erogato alle utenze dei SDC secondo criteri di proporzionalità e che tengano conto dell’effettivo utilizzo di detto servizio;
- la deliberazione 323/2021/R/eel ha anche previsto modalità transitorie di applicazione dei corrispettivi di dispacciamento alle utenze dei SDC, salvo conguaglio, nelle more della conclusione del procedimento. In particolare, tale deliberazione ha previsto che, a decorrere dalla fatturazione relativa al mese di agosto 2021 e fino a successivo provvedimento in esito al procedimento avviato con la medesima deliberazione 323/2021/R/eel, in luogo dell’articolo 22 del TISDC, si applichino, salvo conguaglio (da compiere in base agli esiti del procedimento in tal modo avviato), le seguenti disposizioni transitorie:
 - a) la conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento e trasporto è condizione necessaria per immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete elettrica del SDC;
 - b) all’energia elettrica immessa e prelevata dalle utenze del SDC nei rispettivi punti di connessione alla rete elettrica del SDC si applicano i coefficienti di perdita convenzionali, previsti dall’articolo 76, comma 76.1, lettere a) e b), del TIS, in

- relazione al livello di tensione del punto di connessione dell'utenza del SDC. Tali quantità di energia elettrica rilevano ai fini del *settlement*;
- c) ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento, Terna, su base mensile, ripartisce l'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di interconnessione con la rete con obbligo di connessione di terzi e attribuibile al SDC tra le diverse utenze del medesimo SDC in funzione dei relativi prelievi dalla rete elettrica del SDC. Tutti i dati di misura necessari sono riportati allo stesso livello di tensione del punto di interconnessione principale del SDC applicando i coefficienti di perdita convenzionali, previsti dall'articolo 76, comma 76.1, lettera b), del TIS;
 - d) Terna applica agli utenti del dispacciamento i corrispettivi di dispacciamento, in funzione delle diverse tipologie di utenze secondo le modalità vigenti, a partire dalle frazioni dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di interconnessione con la rete con obbligo di connessione di terzi a essi attribuibili ai sensi della precedente lettera c);
 - e) i soggetti responsabili della rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata dai punti di interconnessione del SDC con la rete con obbligo di connessione di terzi e dei dati di misura dei punti indiretti di interconnessione, qualora diversi da Terna, trasmettono a Terna, con cadenza mensile e con modalità e tempistiche definite dalla medesima Terna, i dati di misura necessari alla determinazione dell'energia elettrica prelevata dai punti di interconnessione dei SDC;
 - f) il gestore del SDC trasmette a Terna, con modalità e tempistiche definite dalla medesima Terna, i dati di misura dell'energia elettrica prelevata dai singoli punti di connessione delle utenze del SDC, nonché ogni altra informazione necessaria;
- in sintesi, nel periodo in cui sono adottate le modalità transitorie di applicazione dei corrispettivi di dispacciamento alle utenze dei SDC descritte nel precedente punto, i corrispettivi di dispacciamento non sono applicati all'energia elettrica prelevata attraverso ogni punto di connessione interno ai SDC ma sono applicati a partire dall'energia elettrica prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi a cui i SDC sono connessi, ripartita alle unità di consumo connesse direttamente ai medesimi SDC. La medesima disposizione regolatoria comporta che, per il periodo transitorio, gli utenti del dispacciamento che servono i clienti finali interni ai SDC paghino corrispettivi di dispacciamento in misura minore rispetto a quanto inizialmente previsto dal TISDC, contribuendo in minore parte alla copertura dei costi complessivi di dispacciamento (che, pertanto, sono allocati in misura maggiore alla generalità degli altri utenti del dispacciamento);
 - nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel:
 - 1) al fine di effettuare ulteriori approfondimenti inerenti alle specificità dei SDC, è stato richiesto a Terna di:
 - a) descrivere come è svolta l'attività di dispacciamento per le utenze di un SDC, precisando se tale attività sia condotta in modo diverso rispetto a utenze connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi;

- b) effettuare, con riferimento alla precedente lettera a), le simulazioni (relative al Mercato per il Servizio di Dispacciamento – MSD ex-ante) ritenute più opportune al fine di identificare il costo del servizio di dispacciamento nel caso di SDC;
 - c) effettuare le medesime simulazioni di cui alla precedente lettera b) anche nell'ipotesi che le medesime utenze, anziché essere connesse a un SDC, siano connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi, evidenziando e motivando eventuali differenze nei risultati ottenuti;
 - d) dare evidenza di eventuali altri casi meritevoli di approfondimento correlati a peculiarità tipiche dei SDC;
 - e) specificare se, in sede di individuazione della curva di domanda di capacità funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di adeguatezza tramite il mercato della capacità, sono stati utilizzati i dati afferenti ai punti di connessione interni ai SDC oppure i dati afferenti ai punti di interconnessione tra SDC e rete pubblica con obbligo di connessione di terzi; specificare, di conseguenza, se i costi di approvvigionamento della capacità che ne sono derivati sono attribuibili, o meno, agli utenti del dispacciamento che operano su mandato dei clienti finali interni ai SDC in ugual misura rispetto agli utenti del dispacciamento che operano su mandato dei clienti connessi a una rete pubblica con obbligo di connessione di terzi;
- 2) Terna, con la lettera del 17 marzo 2022, ha reso disponibili le informazioni richieste e i risultati delle simulazioni;
 - 3) l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 156/2022/R/eel con cui ha illustrato i propri orientamenti in materia di erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai SDC in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021, anche tenendo conto delle informazioni e dei risultati delle simulazioni resi disponibili da Terna con la lettera del 17 marzo 2022.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 156/2022/R/eel, ha:
 - evidenziato gli esiti del supplemento istruttorio svolto, ivi compresi le informazioni e i risultati delle simulazioni resi disponibili da Terna con la lettera del 17 marzo 2022;
 - ha definito i conseguenti orientamenti per ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021;
- con riferimento agli esiti del supplemento istruttorio svolto, Terna ha:
 - evidenziato che, ai fini dell'attività di dispacciamento, è indifferente che un'unità di produzione ovvero un'unità di consumo sia connessa a un SDC o alla rete con obbligo di connessione di terzi, poiché la quantificazione e il soddisfacimento dei fabbisogni di risorse per il dispacciamento (fabbisogno di riserva, risoluzione delle congestioni, regolazione di tensione, bilanciamento, etc.) di cui Terna deve approvvigionarsi per garantire la gestione in sicurezza del

- Sistema Elettrico Nazionale (di seguito: SEN) prescinde dal tipo di rete a cui ogni unità è connessa, dovendo Terna erogare il servizio di dispacciamento indistintamente a tutti gli utenti;
- precisato che il SEN è gestito secondo un modello *central dispatch*, in cui la medesima Terna è garante del bilanciamento e della gestione in sicurezza al minimo costo, prescindendo da possibili attività di auto-bilanciamento di alcune porzioni di rete elettrica (che, peraltro, come evidenziato, potrebbero non rappresentare la soluzione ottimale);
 - svolto le analisi di tipo “*what if*” per due casistiche (Caso A e Caso B descritti nel documento per la consultazione 156/2022/R/eel) mediante il simulatore del MSD ex-ante nella propria disponibilità, evidenziando che:
 - i. l’algoritmo del MSD ex-ante effettua un’ottimizzazione della programmazione delle unità di produzione tale da soddisfare i fabbisogni zionali di energia elettrica, nonché i fabbisogni del servizio di dispacciamento, minimizzando i costi di approvvigionamento e, a tal fine, il medesimo algoritmo considera, tra le variabili di input, gli esiti dei mercati dell’energia elettrica delle unità di produzione e consumo (comprese le utenze connesse ai SDC);
 - ii. le unità di consumo connesse ai SDC sono aggregate all’interno del programma complessivo delle unità di consumo definite per zona di mercato e per utente del dispacciamento;
 - evidenziato, pertanto, che gli esiti delle simulazioni effettuate confermano quanto già descritto con riferimento alle modalità logiche di funzionamento dell’algoritmo di gestione del MSD, cioè che le unità di consumo interne ai SDC sono equivalenti alle unità di consumo connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi e che le azioni di auto-bilanciamento nei SDC non comportano un risparmio per il SEN;
 - precisato, infine, che le curve di domanda del mercato della capacità tengono conto anche dell’energia elettrica prelevata internamente ai SDC e che, pertanto, ai fini dell’attribuzione dei costi di approvvigionamento della capacità, la medesima energia elettrica prelevata deve essere considerata equivalente all’energia elettrica prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - l’Autorità, nel documento per la consultazione 156/2022/R/eel, ha:
 - evidenziato che, con riferimento all’erogazione del servizio di dispacciamento, non sussiste alcuna differenza tra i clienti finali connessi a SDC e i clienti finali connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi. Pertanto, essendo i costi di dispacciamento sistemici e non direttamente attribuibili alle azioni di ogni singolo utente, avendo altresì evidenziato che le azioni di auto-bilanciamento nei SDC non comportano un risparmio per il SEN, non vi è alcun motivo per allocare tali costi in modo diverso tra gli utenti del dispacciamento che servono clienti finali connessi a SDC e gli utenti del dispacciamento che servono clienti finali connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - evidenziato, pertanto, che il supplemento di analisi effettuato e i relativi risultati confermano la scelta, operata dall’Autorità con l’iniziale formulazione

- dell'articolo 22 del TISDC, di prevedere che, ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di utenze di SDC, si applichi la regolazione vigente per le utenze della rete con obbligo di connessione di terzi;
- conseguentemente, ritenuto opportuno, a conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel, confermare l'iniziale formulazione dell'articolo 22 del TISDC;
 - ricordato che:
 - i. i corrispettivi per la copertura dei costi del mercato della capacità, di cui all'articolo 23bis del TIS e
 - ii. i corrispettivi relativi alla reintegrazione degli oneri della salvaguardia e alle tutele graduali di cui, rispettivamente, agli articoli 25bis e 25ter del TIS sono già tuttora applicati anche all'energia elettrica prelevata da clienti finali interni ai SDC secondo le disposizioni di cui ai medesimi articoli;
 - evidenziato, infine, che l'articolo 22 del TISDC nella sua formulazione iniziale:
 - i. sarebbe stato applicato a decorrere dalle date di entrata in operatività del TISDC per le diverse configurazioni di SDC;
 - ii. conseguentemente, Terna avrebbe dovuto provvedere ai relativi conguagli (anche in relazione al periodo transitorio previsto dalla deliberazione 323/2021/R/eel) da operare nei confronti dei rispettivi utenti del dispacciamento coinvolti, prevedendo opportune forme di rateizzazione anche con riferimento a un orizzonte pluriennale (ad esempio, tre anni);
 - l'Autorità, al fine di soddisfare la richiesta dei diversi soggetti interessati e delle relative associazioni – relativa alla messa a disposizione dei dati di dettaglio delle simulazioni condotte da Terna al fine di poterle valutare con attenzione –, con il comunicato del 3 maggio 2022 ha pubblicato, nel proprio sito internet, la lettera di Terna del 17 marzo 2022.

CONSIDERATO CHE:

- numerosi soggetti hanno trasmesso le proprie osservazioni al documento per la consultazione 156/2022/R/eel, in particolare gestori di RIU e utenti di RIU, associazioni di categoria del settore energetico e del settore industriale, nonché Terna;
- la maggior parte dei gestori di RIU e utenti di RIU non condivide le proposte dell'Autorità e:
 - chiede, nelle more della verifica disposta dal Consiglio di Stato nell'ambito di un ricorso in appello relativo all'articolo 22 del TISDC, la sospensione del procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel; al riguardo, è bene da subito evidenziare che una tale richiesta non può essere accolta: il procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel, infatti, è volto a dare ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, al cui *decisum* l'amministrazione non può sottrarsi, dandone esatto, pieno e tempestivo adempimento, al fine di rimuovere ogni incertezza al quadro regolatorio vigente;

- chiede che ciascun SDC sia equiparato a un sistema semplice di produzione e consumo ricomprendente tutte le unità di consumo e tutti gli impianti di produzione ad esso connesse; ciò in quanto, a dire di tali soggetti, *“gli impianti di generazione connessi alle RIU sono impianti funzionalmente integrati ai cicli produttivi degli utenti delle reti private a cui in genere forniscono, come suddetto, anche calore/vapore: gli impianti di generazione elettrica delle RIU non nascono quindi per produrre esclusivamente energia elettrica ma per produrre in modo efficiente energia elettrica e vapore con benefici complessivi in termini di efficienza energetica che si estendono dal sistema elettrico a quello del gas”*;
- ritiene che *“il procedimento di ottemperanza sia stato svolto in modo insoddisfacente ed eccessivamente semplicistico poiché sono state del tutto trascurate le peculiarità delle RIU e, per questa via, la determinazione del relativo impatto sui costi di dispacciamento sostenuti da Terna”*;
- evidenzia che le considerazioni dell’Autorità indicate nel documento per la consultazione in relazione al *self dispatch* potrebbero essere valide a livello generale di SEN, ma potrebbero non essere valide a livello di singole RIU. Le RIU, infatti, sempre secondo gli operatori in discorso, *“quando hanno produzione interna oltre ad avere la disponibilità di energia per coprire i propri consumi hanno anche “riserva” che può soddisfarne il bilanciamento”*;
- la maggior parte dei soggetti di cui al precedente punto, inoltre, propone due regimi tra essi alternativi (in luogo di quanto proposto dall’Autorità con il documento per la consultazione 156/2022/R/eel) caratterizzati da:
 - l’applicazione di corrispettivi di dispacciamento, ripartiti secondo una struttura trinomia (quota fissa, quota potenza, quota energia), ai punti di interconnessione dei SDC alle reti con obbligo di connessione di terzi, analoga all’attuale applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema ai SDC;
 - la gestione del servizio di dispacciamento in modalità *self dispatch* utilizzando come perimetro tutte le utenze (unità di consumo e impianti di produzione) del SDC e trattando l’intero SDC come un impianto di produzione virtuale o come un’unità di consumo virtuale nei confronti del SEN. In particolare, i *Balancing Responsible Party* (BRP) svolgerebbero il ruolo di utente del dispacciamento per tutte le singole utenze, mentre i *Balance Service Provider* (BSP) svolgerebbero il ruolo di garante del rispetto dello scambio predefinito attraverso i punti di interconnessione alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- uno dei soggetti di cui ai precedenti punti, inoltre, evidenzia che nel caso della propria RIU avrebbe ricevuto in diverse occasioni richieste da parte di Terna, per ragioni relative all’esercizio della RTN, *“di bilanciare i propri consumi interni senza poter ricorrere alla rete pubblica né in prelievo, né in immissione. Questo assetto di funzionamento, limitato nel tempo e dettato da ragioni contingenti della RTN, è un’ulteriore prova di come una RIU possa operare come generatore virtuale in grado da un lato di soddisfare autonomamente le utenze di consumo connesse a*

questa rete indipendentemente dalla rete pubblica, dall'altro di assicurare a Terna la possibilità di ottimizzare i propri piani di manutenzione e i relativi costi”;

- i rimanenti soggetti interessati evidenziano che:
 - pur essendo favorevoli a un disegno del MSD basato sul principio del *central dispatch*, occorre tenere conto delle peculiarità dei diversi sistemi sottesi al SEN, in particolare dei SDC (soprattutto le RIU);
 - alcune RIU sarebbero, *de facto*, configurazioni storiche di auto-provvigionamento energetico (con ridondanza delle fonti di approvvigionamento per garantire massimi standard di sicurezza) di poli industriali complessi, che raggruppano sotto uno stesso punto di interconnessione con la rete con obbligo di connessione di terzi sia unità di consumo che impianti di produzione funzionalmente ed energeticamente interconnessi. Tra l'altro, gli impianti di produzione operano soprattutto in assetto cogenerativo e soddisfano, quindi, sia il fabbisogno elettrico che il fabbisogno termico dei diversi poli industriali secondo specifiche condizioni di sicurezza;
 - alcune RIU sarebbero caratterizzate dalla presenza di produzioni manifatturiere a ciclo continuo e, pertanto, gli impianti termoelettrici cogenerativi dovrebbero garantire un esercizio costante (24 ore al giorno per l'intero anno) per soddisfare non solo il fabbisogno elettrico ma anche il fabbisogno termico; nei siti industriali in oggetto è sempre presente, quindi, una produzione elettrica e una produzione termica (utilizzando in modo adeguato i diversi impianti di produzione cogenerativi presenti nei medesimi siti), che garantiscono benefici complessivi in termini di efficienza energetica. Inoltre, le unità di consumo e gli impianti di produzione delle medesime RIU sono correlati sia da un punto di vista fisico che gestionale attraverso procedure di coordinamento delle produzioni e dei piani di fermata;
 - alcuni impianti di produzione connessi a RIU possono fornire indirettamente servizi di rete che sembrerebbe non siano stati considerati nelle simulazioni effettuate da Terna. Ad esempio, sembrerebbe che non siano stati considerati i contributi derivanti da un'unità di produzione già in marcia generalmente a carico minimo che può offrire servizi di modulazione per la regolazione di tensione al nodo e per la regolazione dell'inerzia del sistema e i contributi derivanti dall'effetto di prossimità dei generatori elettrici verso i carichi sottesi;
- quasi tutti i soggetti interessati, con riferimento alle simulazioni effettuate da Terna e ai relativi esiti, hanno evidenziato che:
 - lo sforzo istruttorio non possa ritenersi assolto dalle simulazioni operate da Terna, poiché le medesime simulazioni:
 - i. sembrerebbe che non abbiano considerato tutti gli elementi necessari a qualificare in modo completo il dispacciamento delle RIU;
 - ii. riporterebbero i relativi risultati in modo incompleto e non chiaro e sarebbero parziali e descrittivi solo del dispacciamento delle RIU nelle ore in cui le medesime prelevano energia elettrica, attraverso i punti di interconnessione, dalla rete con obbligo di connessione di terzi;

- iii. sarebbero limitate sia in termini dei giorni analizzati sia in termini del numero di RIU analizzate;
- iv. si riferiscono a casistiche estremamente particolari che non sarebbero realmente rappresentative della complessità e varietà dei SDC. In particolare, in entrambe le casistiche *“si fa riferimento ad un SDC con autoproduzione, all’interno del quale operano impianti non abilitati a MSD che riducono la propria produzione fino a fare diventare l’SDC un importatore netto”*. Tali casistiche non sarebbero applicabili ad alcune realtà di RIU in cui sono presenti impianti di produzione a ciclo combinato abilitati al MSD e con produzione minima abbondantemente superiore al totale dell’energia elettrica media prelevata dai punti di interconnessione dei SDC alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- v. considerano i volumi movimentati nel MSD ex-ante solo per l’approvvigionamento delle riserve programmate (per eventuali modifiche dei programmi in esito ai mercati dell’energia elettrica), mentre non considerano altri aspetti rilevanti come, ad esempio, la variazione della previsione della domanda di energia elettrica e della produzione da fonti rinnovabili non programmabili, la valutazione del fabbisogno di riserva secondaria e terziaria, la variazione dei dati tecnici delle unità abilitate di produzione registrati nel sistema GAUDÌ;
- vi. risultano estremamente criptiche e non si è fatto alcuno sforzo per superare l’evidente asimmetria informativa tra Terna e i soggetti interessati;
 - pertanto, resta indimostrato che nelle reti elettriche di SDC l’intervento di Terna si renda necessario nella stessa misura (e con eguale frequenza di intervento) rispetto a quanto accade sulla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi;
- conseguentemente, quasi tutti i soggetti interessati hanno evidenziato l’opportunità che l’Autorità svolga un ulteriore supplemento di analisi avvalendosi di un soggetto terzo e indipendente (rispetto a Terna) che verifichi in modo puntuale la specificità dei SDC, auspicando che:
 - sia possibile disporre di qualche informazione aggiuntiva relativamente alle casistiche di simulazione analizzate e all’algoritmo di simulazione utilizzato da Terna, al fine di verificare la completezza del medesimo supplemento di analisi;
 - il medesimo supplemento di analisi sia svolto su una casistica più ampia di tipologie di SDC;
- infine, con riferimento all’eventualità, indicata nel documento per la consultazione 156/2022/R/eel, della conferma dell’applicazione dell’iniziale formulazione dell’articolo 22 del TISDC e dei relativi conguagli che Terna dovrebbe operare nei confronti dei rispettivi utenti del dispacciamento coinvolti, la maggior parte dei soggetti interessati ha evidenziato che:
 - al fine di mitigare nel breve periodo gli impatti in capo ai clienti finali relativi delle unità di consumo connesse ai SDC, sia fondamentale prevedere opportune forme di rateizzazione dei conguagli su un orizzonte pluriennale, con tempistiche comprese tra tre e cinque anni;

- sia opportuno considerare l'eventualità che all'interno dei SDC vi siano punti di connessione non più attivi e/o clienti finali inadempienti. Tali situazioni comporterebbero un'esposizione finanziaria potenzialmente rilevante in capo agli utenti del dispacciamento e/o alle società di vendita, considerando i relativi importi corrispondenti. Per tali casistiche, alcuni soggetti interessati hanno richiesto che l'Autorità definisca opportune forme di ristoro in capo ai soggetti che potrebbero essere soggetti alla richiamata esposizione finanziaria.

CONSIDERATO CHE:

- il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica è un servizio pubblico finalizzato ad assicurare l'equilibrio continuo, spaziale e temporale, tra domanda e offerta di energia elettrica nel rispetto dei vincoli derivanti dalle caratteristiche delle unità di produzione e delle unità di consumo e dalla presenza della rete elettrica, garantendo la sicurezza e la continuità di fornitura di energia elettrica, anche attraverso l'apprestamento di adeguata riserva di capacità. Tale servizio è erogato da Terna agli utenti del dispacciamento (che operano previo mandato senza rappresentanza rilasciato dai clienti finali e dai produttori) su tutto il territorio nazionale. L'Autorità, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 79/99 e dell'articolo 2, comma 12, della legge 481/95, ha il potere di emanare disposizioni in tema di dispacciamento e di impartire a Terna direttive circa l'erogazione di tale servizio pubblico;
- il servizio di dispacciamento non si esaurisce nel mero bilanciamento in tempo reale dell'energia elettrica immessa e prelevata, in ogni punto della rete elettrica e in ogni istante, ma include anche una serie di attività prodromiche. In particolare, esse consistono ne:
 - l'attribuzione dei diritti di immissione/prelievo presso tutti i punti di immissione/prelievo agli utenti che necessitano di dare esecuzione fisica, presso i medesimi punti, ai propri contratti di compravendita (e, conseguentemente, acquisire titolo a immettere/prelevare energia elettrica);
 - la previsione del fabbisogno elettrico nazionale di energia elettrica e della produzione da impianti non programmabili;
 - la programmazione delle indisponibilità di rete e degli impianti di produzione con diversi orizzonti temporali;
 - il confronto di coerenza tra fabbisogno e produzione, nel rispetto dei vincoli precedentemente richiamati;
 - l'acquisizione, prevalentemente per il tramite del MSD, delle risorse conseguentemente necessarie per l'equilibrio puntuale e continuo tra domanda e offerta, garantendo la sicurezza del SEN;
 - la verifica dei transiti di potenza per tutte le linee della rete elettrica;
- nell'attuale contesto nazionale, la prima forma di dispacciamento è operata nei mercati dell'energia elettrica (Mercato del Giorno Prima – MGP e Mercato Infragiornaliero – MI), poiché i programmi di immissione e di prelievo coincidono con le posizioni commerciali assunte dagli operatori nei medesimi mercati (con

l'unica eccezione delle ultime fasi di MI, temporalmente sovrapposte a MSD, per le unità abilitate a partecipare al medesimo MSD). Tuttavia, i mercati dell'energia elettrica sono mercati semplificati (sia dal punto di vista temporale, essendo orari anziché istantanei, sia dal punto di vista spaziale, essendo zonali anziché nodali), per cui i risultati del primo dispacciamento non sono rappresentativi di tutti i vincoli impiantistici o di rete presenti nella realtà;

- a seguire, le risorse necessarie per il servizio di dispacciamento sono acquisite per svariati servizi ancillari, e in particolare per:
 - la risoluzione delle congestioni. Queste risorse sono reperite nella fase ex-ante del MSD e consistono nella modifica dei programmi delle unità abilitate al MSD medesimo (che attualmente sono essenzialmente le unità di produzione programmabili rilevanti, trascurando la sperimentazione in corso per le altre unità) per renderli effettivamente operabili, nel rispetto dei vincoli di rete;
 - la costituzione di opportuni margini di riserva. Queste risorse sono reperite sia nella fase ex-ante del MSD, sia in tempo reale, e consistono nella modifica dei programmi delle unità abilitate al MSD affinché risulti disponibile una sufficiente capacità di riserva da utilizzare all'occorrenza nel tempo reale per qualunque evenienza, anche qualora dovessero verificarsi avarie o imprevisti;
 - la risoluzione dei vincoli di tensione. Queste risorse sono reperite prevalentemente nella fase ex-ante del MSD in modo implicito – cioè congiuntamente alle altre risorse di cui sopra – e consistono nella modifica dei programmi delle unità abilitate al MSD affinché sia garantito il mantenimento del corretto profilo di tensione sulle reti;
 - il bilanciamento. Queste risorse sono reperite prevalentemente nella fase in tempo reale per garantire l'equilibrio finale tra domanda e offerta, anche utilizzando i margini di riserva precedentemente costituiti;
- sono poi acquisite, al di fuori del MSD, anche risorse da utilizzare in emergenza, quali, ad esempio, le risorse per l'interrompibilità istantanea (reperite attraverso specifiche procedure concorsuali), nonché le risorse necessarie per il ripristino del SEN a seguito di blackout (reperite tramite obblighi imposti a impianti di produzione selezionati). È, infine, possibile la disconnessione degli impianti di produzione in condizioni emergenziali, per garantire la sicurezza del SEN;
- le risorse complessivamente selezionate hanno l'obiettivo ultimo di garantire la sicurezza di funzionamento del SEN nel suo complesso, non essendo possibile garantire tale sicurezza in modo selettivo a ciascun cliente finale;
- i costi sostenuti da Terna per il servizio di dispacciamento sono quelli relativi all'acquisizione di tutte le risorse precedentemente descritte, selezionando le risorse meno costose. Tali costi, al netto di quelli imputabili agli sbilanciamenti e già allocati agli utenti del dispacciamento tramite i corrispettivi di sbilanciamento (sulla base dello sbilanciamento effettivo imputabile a ciascun utente), sono costi sistemici complessivi, non direttamente riferibili a ciascun cliente finale o produttore. Tali costi, infatti, dipendono da svariati elementi sistemici, quali, ad esempio, la consistenza del primo dispacciamento o la diffusione delle fonti rinnovabili aleatorie (che, in generale, potrebbero rendere necessaria la costituzione di superiori margini

di riserva) o lo sviluppo delle reti elettriche (che riduce i vincoli di rete e le congestioni) o l'installazione di compensatori sincroni (che, mettendo a disposizione capacità di regolazione della tensione, consentono di ridurre i costi per risolvere i vincoli di tensione);

- l'attività di dispacciamento, in Italia, è svolta a livello sistemico, in ottica di *central dispatch* per potere sempre selezionare le risorse più opportune tra quelle globalmente disponibili, compatibilmente con i vincoli presenti. Più in dettaglio, il modello *central dispatch* adottato in Italia si basa su algoritmi di selezione delle offerte volti a ottimizzare il SEN nel proprio complesso in ottica di co-ottimizzazione dei servizi da parte di Terna a livello sistemico tramite MSD ex-ante;
- invece, i modelli *self dispatch* si basano sul fatto che ogni utente del dispacciamento, tipicamente con portafogli di generazione e carico, auto-bilanci la propria posizione; ciò risulta inevitabilmente subottimale in quanto richiede più risorse di quelle necessarie a bilanciare il SEN nel suo complesso (in cui molte posizioni risultano in parte compensarsi) e richiede adeguati livelli di riserva per garantire la compatibilità della programmazione degli operatori con i reali vincoli di sistema. Pertanto, eventuali azioni volontarie di auto-bilanciamento operate da alcuni soggetti (quali quelli facenti parte di un SDC) non riducono necessariamente i costi complessivi di dispacciamento, in quanto tali soluzioni non sono necessariamente quelle più efficienti e meno costose per il SEN. Potrebbe infatti anche accadere che l'auto-bilanciamento (tanto più se operato in forma estesa e semplificata) aumenti la presenza di vincoli da risolvere, poiché esso non è determinato in ottica sistemica, ma solo in ottica locale/limitata (cioè limitatamente alle risorse nella disponibilità del medesimo utente del dispacciamento);
- peraltro, l'attuale regolazione dell'attività di dispacciamento, essendo basata sul modello *central dispatch*, non assegna alcun obbligo di auto-bilanciamento agli utenti del dispacciamento (ivi inclusi quelli che operano nei SDC). La responsabilità di garantire il bilanciamento del SEN, di assicurare l'esistenza di sufficienti margini di riserva per sopperire a variazioni del carico o della produzione non programmate, e di sopperire al mancato rispetto dei programmi di immissione ovvero di prelievo in capo ai singoli utenti del dispacciamento, indipendentemente dal fatto che operino in un SDC ovvero su rete pubblica con obbligo di connessione di terzi, è sempre e solo in capo a Terna in quanto responsabile unico del servizio di dispacciamento sull'intero territorio nazionale;
- alla luce di quanto precedentemente descritto, pertanto, i costi del dispacciamento che rilevano ai fini del procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel sono costi sistemici che non presentano correlazioni dirette con i singoli utenti del dispacciamento, né sono ridotti tramite azioni di auto-bilanciamento operate già in fase di programmazione (come visto, anzi, è possibile che azioni di auto-bilanciamento aumentino i vincoli di rete che Terna deve risolvere, con un conseguente incremento dei costi, sostenuti da quest'ultima, per l'approvvigionamento delle relative risorse);
- i costi del dispacciamento (la cui natura è già stata descritta precedentemente a livello generale), al netto dei costi imputabili agli sbilanciamenti e già allocati agli utenti del

dispacciamento tramite i corrispettivi di sbilanciamento, sono allocati agli utenti del dispacciamento per il tramite dei corrispettivi di dispacciamento, tra i quali il più importante è il cosiddetto corrispettivo *uplift*;

- più in dettaglio, i corrispettivi di dispacciamento attualmente vigenti sono i seguenti:
 - a) corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel MSD (*uplift*), la cui finalità prevalente è quella di raccogliere il gettito necessario a coprire i costi sostenuti da Terna per l'approvvigionamento, per il tramite del MSD, delle risorse di dispacciamento necessarie: come detto, tale approvvigionamento dipende dalle condizioni globali del sistema elettrico e non dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento;
 - b) corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica, la cui finalità è quella di raccogliere il gettito necessario a coprire i costi sostenuti da Terna a copertura della mancata produzione degli impianti eolici, nel caso in cui Terna li dovesse disconnettere dalla rete per esigenze contingenti ed emergenziali. Anche tali costi dipendono da esigenze sistemiche, di natura emergenziale, e non dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento;
 - c) corrispettivo a copertura dei costi delle unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema. Esso serve per raccogliere il gettito necessario alla remunerazione degli impianti che, in quanto essenziali, potrebbero facilmente esercitare il proprio potere di mercato: pertanto vengono remunerati in modo separato, ponendo con ciò vincoli ai loro ricavi sui mercati. Anche questi costi dipendono da esigenze sistemiche e non dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento;
 - d) corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna (componente DIS). Esso serve per raccogliere il gettito necessario alla copertura dei costi di funzionamento di Terna. Anche questi costi dipendono da esigenze sistemiche e non dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento;
 - e) corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità, destinato a raccogliere il gettito necessario alla copertura dei costi sostenuti da Terna per la remunerazione delle risorse interrompibili selezionate tramite apposite procedure concorsuali. Anche questi costi dipendono da esigenze sistemiche, di tipo emergenziale, e non dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento;
- poiché i costi dipendono da esigenze sistemiche, di correzione/contrasto rispetto a situazioni anche di tipo emergenziale sul SEN, e non dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento, i corrispettivi associati sono applicati a una base imponibile che sia la più ampia possibile, cioè l'energia elettrica prelevata da tutti i clienti finali, indipendentemente dalla tipologia di cliente, in corrispondenza dei relativi punti di connessione alla rete;
- con riferimento ai SDC, l'obbligo, derivante dalla normativa europea, di garantire che ogni utente del SDC possa accedere ai mercati dell'energia elettrica, mantenendo i propri diritti e doveri, impone di trattare le utenze dei SDC, dal punto di vista del dispacciamento, come utenze della rete pubblica con obbligo di connessione di terzi e non come sistemi semplici di produzione e consumo. Infatti, il servizio di

dispacciamento, di cui Terna è l'unico soggetto responsabile, comporta anche, come visto, l'attribuzione dei diritti di prelievo/immissione presso i punti del SEN e consente di garantire ai relativi clienti finali interni ai SDC la disponibilità dell'energia elettrica dai medesimi richiesta in prelievo, indipendentemente dall'operatività e dalle scelte degli altri soggetti connessi al medesimo SDC;

- pertanto, la regolazione del servizio di dispacciamento deve applicarsi anche con riferimento ai punti di connessione delle singole utenze ai SDC, non consentendo la possibilità di equiparare un SDC a un sistema semplice di produzione e consumo ricomprendente tutte le unità di consumo e tutti gli impianti di produzione ad esso connesse (come avveniva prima degli interventi regolatori dell'Autorità, il che impediva a ogni produttore e cliente insito nel SDC di esercitare i propri diritti e doveri, operando in autonomia).

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'analisi delle osservazioni al documento per consultazione 156/2022/R/eel trasmesse dai soggetti interessati, con la lettera del 6 luglio 2022 è stato richiesto a Terna di formulare le proprie osservazioni in merito, per quanto di competenza;
- Terna, con la lettera del 12 luglio 2022, ha reso disponibili le osservazioni richieste. In particolare, Terna ha evidenziato che *“le simulazioni fornite con la comunicazione del 17 marzo erano volte a individuare configurazioni impiantistiche e condizioni di funzionamento rappresentative delle logiche con le quali viene effettuata l'attività di dispacciamento. Tali analisi evidenziano l'assenza di benefici, ai fini della erogazione del servizio di dispacciamento, connessi alle eventuali azioni di autobilanciamento volontarie effettuate all'interno degli SDC. Infatti, Terna deve approvvigionarsi di ogni risorsa volta a garantire il servizio di dispacciamento tenendo conto anche delle utenze interne agli SDC, dovendo assicurare anche a tali utenze la continuità e la qualità del servizio. Il sistema elettrico è, infatti, un sistema complesso che deve essere gestito nel suo insieme e il servizio di dispacciamento non può essere visto come un servizio da erogare solo in determinate circostanze in quanto è, invece, un servizio di sistema che assicura, in ciascun istante e indistintamente a tutte le utenze connesse alla rete, la continuità del servizio elettrico e il mantenimento dei parametri di frequenza e tensione entro valori standard predefiniti, che dipendono dal comportamento di tutti gli utenti connessi alla rete. Il servizio di dispacciamento è, quindi, erogato in considerazione del comportamento della totalità degli utenti connessi alla rete, in ciascun istante in cui un utente è connesso alla rete. Si ritiene, pertanto, che le analisi svolte siano rappresentative delle condizioni di funzionamento degli SDC. Infine, in merito a quanto puntualmente rilevato da alcuni operatori, si evidenzia che:*
 - *gli obblighi di immissione e prelievo non vengono assunti dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di interconnessione con la rete pubblica ma con riferimento ai punti interni degli SDC e, per tale motivo,*

- *non è possibile assimilare gli SDC a generatori/prelievi virtuali al punto di scambio con la rete pubblica;*
- *le connessioni funzionali interne tra gli impianti di generazione e consumo degli SDC, seppur dettate da ragioni di efficienza complessiva dei cicli produttivi, non assicurano un beneficio in merito alla gestione della rete elettrica;*
- *il fatto che le unità di produzione interne possano avere disponibilità di energia per coprire non solo i propri consumi ma anche la riserva che può soddisfarne il bilanciamento, non ha alcuna rilevanza per l'esercizio dell'attività di dispacciamento del sistema elettrico e per le modalità di approvvigionamento delle relative risorse, inclusa la riserva, che viene approvvigionata a livello complessivo di sistema. Allo stesso modo non rileva che vi sia un "assetto di funzionamento, limitato nel tempo e dettato da ragioni contingenti della RTN" - tipicamente causato da disconnessioni per azioni manutentive della rete/contingenze - in cui gli SDC siano in grado di funzionare in isola in quanto si tratta, come anche osservato da un operatore nell'ambito della consultazione, secondo quanto riportato nella Vostra nota [vedasi lettera del 6 luglio 2022], di situazioni assolutamente eccezionali (come può essere il caso di una disalimentazione) e non rappresentative dell'ordinaria situazione topologica della rete e che non rilevano ai fini della corretta attribuzione dei costi dispacciamento.";*
- fermo restando quanto evidenziato in tutti i precedenti considerati, si evidenzia, inoltre, che:
 - l'erogazione del servizio di dispacciamento alle singole utenze dei SDC garantisce alle medesime utenze, al pari di ogni altra utenza connessa a rete pubblica, la disponibilità dell'energia elettrica dai medesimi richiesta in prelievo, e ciò indipendentemente dall'operatività e dalle scelte degli altri soggetti connessi al medesimo SDC. I corrispettivi di dispacciamento applicati agli utenti del dispacciamento, inclusi quelli che operano in SDC, consentono quindi di coprire i costi sottesi a una tale garanzia, in modo non discriminatorio; i gestori e le utenze di un SDC, pertanto, non possono al contempo pretendere una tale garanzia, al pari delle altre utenze del sistema nazionale, senza peraltro farsi carico in eguale misura dei relativi costi;
 - i gestori di SDC, qualora lo dovessero ritenere più vantaggioso e utile, in base alle proprie scelte strategiche, hanno sempre la facoltà di disconnettere l'intera loro rete dalla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi, operando in assetto isolato. Solo in tale caso, infatti, il sistema elettrico non si farebbe più carico di garantire alle utenze del SDC la disponibilità dell'energia elettrica richiesta in prelievo, e solo in tal caso le utenze del SDC si troverebbero in una posizione effettivamente differente rispetto alle utenze connesse alla rete pubblica, con la conseguenza che, in tale caso, alle utenze del SDC non verrebbero più applicati i corrispettivi di dispacciamento: in tale assetto isolato, infatti, sarebbe compito esclusivo del gestore del SDC garantire la fornitura e la qualità del servizio alle utenze connesse al medesimo SDC;

- i costi del dispacciamento, come già detto, al netto di quelli associati agli sbilanciamenti e già allocati in funzione dei propri sbilanciamenti, sono costi sistemici non associati all'operatività dei singoli utenti. Essi non dipendono dalle azioni che i relativi utenti del dispacciamento potrebbero scegliere di effettuare (ivi incluso l'auto-bilanciamento), ma dalla necessità che Terna ha di assicurare il funzionamento in sicurezza del sistema elettrico. Come già anticipato, infatti, Terna deve modificare i programmi delle unità abilitate al MSD per renderli effettivamente operabili, nel rispetto dei vincoli di rete, deve modificare i programmi delle unità abilitate al MSD affinché risulti disponibile una sufficiente capacità di riserva da utilizzare all'occorrenza nel tempo reale, deve reperire risorse per garantire il mantenimento del corretto profilo di tensione sulle reti: si tratta, insomma, di azioni che dipendono da svariati elementi sistemici, già in precedenza richiamati, e non dall'operatività dei singoli utenti. La responsabilità di assicurare che il singolo utente del SDC possa prelevare dalla rete quanto richiesto, garantendo la sicurezza per il sistema elettrico, è in capo a Terna e non ad altri soggetti presenti in un SDC;
- come già detto, la scelta dell'auto-bilanciamento è una facoltà degli utenti del dispacciamento, non richiesta in un contesto di *central dispatch* in cui, comunque, Terna si approvvigiona, al minimo costo, delle risorse necessarie per garantire la disponibilità dell'energia elettrica richiesta in prelievo da tutti i clienti finali (inclusi quelli presenti nei SDC). Eventuali azioni di auto-bilanciamento, in tale contesto, risultano inutili per il sistema o, qualora comportino la violazione di vincoli del sistema elettrico, possono aggravare i costi perché possono generare nuovi vincoli che Terna è tenuta a risolvere, attuando ulteriori azioni correttive;
- non esiste nessuna correlazione diretta tra SDC e auto-bilanciamento, in quanto i SDC potrebbero non essere dotati di unità di produzione o potrebbero presentare solo forme di produzione aleatorie. L'eventuale scelta da parte degli utenti del dispacciamento, attualmente non richiesta, di attuare forme di auto-bilanciamento è indipendente dal fatto che le utenze coinvolte siano connesse alla rete di un SDC piuttosto che alla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi;
- in altre parole, le azioni di auto-bilanciamento rispondono a libere scelte e strategie rimesse al gestore e alle utenze di un SDC; e poiché, come visto, un tale auto-bilanciamento non assume alcun rilievo al fine della garanzia della disponibilità di prelevare energia che Terna comunque assicura, in egual misura e con costi sistemici, a tutte le utenze servite nell'ambito del dispacciamento (siano esse connesse o meno a un SDC), le utenze di un SDC non possono ragionevolmente pretendere di conseguire una tale garanzia assicurata da Terna a un costo inferiore rispetto a quello sopportato dalle altre utenze.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 210/21 ha previsto, tra l'altro, che l'Autorità definisca le modalità con cui è avviata la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete;
- la sperimentazione di cui al precedente punto verrebbe definita in deroga rispetto all'attuale regolazione del dispacciamento (che, come già più volte evidenziato, non si basa né richiede forme di auto-bilanciamento), non dipende dal tipo di rete a cui le unità coinvolte sono connesse e troverebbe applicazione, quindi, anche agli utenti degli SDC. Tale sperimentazione potrebbe consentire agli utenti del dispacciamento di operare parzialmente in autonomia, ad esempio previo impegno a non richiedere a Terna la garanzia della disponibilità dell'energia elettrica per i quarti d'ora in cui i predetti utenti hanno dichiarato di volersi auto-bilanciare e previa definizione di opportune penalità qualora tale impegno non dovesse essere mantenuto; comunque anche tale sperimentazione non potrà esonerare interamente gli utenti del dispacciamento coinvolti dall'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento poiché parte dei costi che essi coprono sono costi sistemici che non dipendono nemmeno da eventuali impegni assunti e che, pertanto, devono essere sostenuti per il solo fatto di essere parte del sistema elettrico nazionale (fatto salvo il caso estremo in cui il SDC viene definitivamente disconnesso dalla rete pubblica, operando sempre in isola);
- pertanto, le richieste degli operatori in merito all'auto-bilanciamento in alcuni SDC, formulate nell'ambito del presente procedimento, prescindono dalla regolazione generale dei SDC e dovrebbero essere tenute in considerazione negli opportuni contesti regolatori;
- per le finalità di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 210/21, l'Autorità ha avviato uno specifico procedimento con la deliberazione 121/2022/R/eel la cui scadenza era inizialmente prevista per il 30 giugno 2022; la conduzione di tale procedimento richiede anche di tenere conto delle considerazioni che emergono nell'ambito del presente procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel.

RITENUTO:

- che l'Autorità abbia ottemperato a quanto previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021, per il tramite degli approfondimenti effettuati nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel e sopra riassunti;
- che, come ampiamente dimostrato tramite gli approfondimenti effettuati, con riferimento all'erogazione del servizio di dispacciamento, non sussista alcuna differenza tra i clienti finali connessi a SDC e i clienti finali connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- pertanto, che, poiché i costi di dispacciamento sono sistemici e non direttamente attribuibili alle azioni di ogni singolo utente, non vi sia alcun motivo per allocare tali

costi in modo diverso tra gli utenti del dispacciamento che operano su mandato dei clienti finali connessi a SDC e gli utenti del dispacciamento che operano su mandato dei clienti finali connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi;

- necessario confermare, a conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel, l'iniziale formulazione dell'articolo 22 del TISDC, in ottemperanza a quanto previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021;
- opportuno prevedere che l'articolo 22 del TISDC, nella sua iniziale formulazione, trovi applicazione a decorrere dalle diverse date di entrata in operatività del TISDC (a decorrere dal 1 gennaio 2018 per le RIU, a decorrere dal 1 luglio 2019 per gli ASDC diversi da porti e aeroporti inseriti nel Registro degli ASDC successivamente alla data del 31 dicembre 2019, a decorrere dal 1 gennaio 2022 per gli ASDC relativi a porti e aeroporti inseriti nel registro degli ASDC successivamente alla data del 31 dicembre 2019), ivi incluso il periodo transitorio avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel nelle more della conclusione del procedimento avviato con la medesima;
- necessario prevedere che la fatturazione relativa al mese di agosto 2022, in relazione alla determinazione dei corrispettivi di dispacciamento nel caso di SDC, sia ancora transitoriamente effettuata sulla base delle disposizioni previste dal punto 5 della deliberazione 323/2021/R/eel in quanto non vi sarebbe il tempo necessario per modificare i sistemi informatici per tempo;
- opportuno assegnare a Terna, in quanto unico soggetto che eroga il servizio di dispacciamento, il compito di operare i conseguenti conguagli;
- opportuno prevedere che, allo scopo, Terna definisca le relative tempistiche e forme di rateizzazione anche su un orizzonte temporale pluriennale, previa informativa al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
- necessario prevedere che la scadenza del procedimento avviato con la deliberazione 121/2022/R/eel per le finalità di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 210/21 sia posticipata al 31 dicembre 2022, al fine di tenere conto anche degli elementi emersi nell'ambito del presente procedimento

DELIBERA

1. di confermare la formulazione originaria dell'articolo 22 del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi a decorrere dalle diverse date di entrata in operatività del medesimo TISDC;
2. di prevedere che, fino alla fatturazione relativa al mese di agosto 2022, trovino transitoriamente applicazione le disposizioni previste dal punto 5 della deliberazione 323/2021/R/eel in relazione alla determinazione dei corrispettivi di dispacciamento nel caso di SDC;
3. di assegnare a Terna il compito di operare i conguagli derivanti dal punto 1, previa definizione delle relative tempistiche e forme di rateizzazione anche su un orizzonte

- temporale pluriennale, previa informativa al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
4. di modificare il punto 1, 9), della deliberazione 121/2022/R/eel, sostituendo le parole “entro il 31 dicembre 2022” alle parole “entro il 30 giugno 2022”;
 5. di trasmettere la presente deliberazione a Terna S.p.A.;
 6. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini